

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 54

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 8 agosto 2023

REGOLAMENTO COMUNITARIO 1013/2006. RINNOVO DELL'ACCORDO
SOTTOSCRITTO IN DATA 28 MAGGIO 2013 TRA LA REGIONE MARCHE E LA
REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LO SMALTIMENTO ED IL RECUPERO
NELLA REGIONE MARCHE DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI NEL TERRITORIO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. APPROVAZIONE AI SENSI
DELLA LETTERA D) DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 21
DELLO STATUTO DELLA REGIONE MARCHE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21, della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

di approvare ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 dello Statuto della Regione Marche, il "Rinnovo dell'accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013 tra la Regione Marche e la Repubblica di San Marino per lo smaltimento ed il recupero nella Regione Marche di rifiuti speciali prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino" di cui all'Allegato A) al presente atto.

RINNOVO DELL' ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 28 MAGGIO 2013 TRA LA REGIONE MARCHE E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LO SMALTIMENTO ED IL RECUPERO NELLA REGIONE MARCHE DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

Tra Regione Marche (Repubblica Italiana) e
Repubblica di San Marino (RSM),
(d'ora in poi anche indicate come "le Parti")

Visti:

- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punti 4,6 e 10, e all'articolo IV;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese – Accordo 21.09.2000 n. 945;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese – Accordo 21.09.2000 n. 946;
- l'Accordo sottoscritto tra il Governo della Repubblica di San Marino e la Regione Marche per lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali sottoscritto in data 28 maggio 2013 e ratificato dalla Assemblea Legislativa della Marche in data 16 luglio 2013;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e ss. mm. ii. relativo alle spedizioni di rifiuti;
- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44, Codice Ambientale della Repubblica di San Marino e successive modifiche;
- la L.r. 12 ottobre 2009, n. 24 e ss.mm.ii.: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con D.A.C.R. n. 128 del 14 aprile 2015 recante all'oggetto: "Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) redatto in attuazione dell'art. 199 D.lgs. n. 152/2006"

Premesso:

- che la Repubblica di San Marino non ha, ad oggi, la possibilità di disporre autonomamente di idonei impianti di smaltimento e/o recupero atti a trattare le quantità totali di rifiuti prodotte nel proprio territorio;

- che la Repubblica di San Marino produce le tipologie di rifiuti speciali ed urbani individuate secondo le macro categorie stabilite dall’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- che i rifiuti speciali ed urbani di cui al precedente punto sono esportati verso impianti ubicati in alcune Regioni del territorio italiano come Emilia Romagna, Marche e Lombardia, ove subiscono i trattamenti di smaltimento (D) e/o recupero (R);
- che proprio in virtù di quanto sopra la Repubblica di San Marino garantisce l'adozione di obiettivi e azioni finalizzati a ridurre l'uso delle risorse e a promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione europea;
- che, per migliorare la possibilità di effettivo recupero e ridurre le esigenze di smaltimento dei rifiuti, nonché facilitare l'attività di controllo da parte delle autorità competenti, la Repubblica di San Marino ha adottato un Piano di Gestione Rifiuti, inerente ai rifiuti speciali ed urbani;
- che la Repubblica di San Marino ha adottato il Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 “Codice Ambientale”, all’interno del quale è stata recepita gran parte dei principi presenti nelle normative della UE, in particolare la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, aggiornato con il Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n. 16 che introduce strumenti volti a garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, ed a promuove lo sviluppo sostenibile, in linea con le migliori pratiche internazionali;
- che la Repubblica di San Marino ha recepito vari atti comunitari fra cui:
 - Decisione Commissione Europea n. 2000/532/CE e successive modificazioni;
 - Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
 - Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che abroga le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE;
 - Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
 - Direttive del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con Delibera del Collegio Tecnico n. 237 del 2011;
 - Regolamento 1379/2007, Regolamento CE 669/2008, Regolamento CE 1418/2007, Regolamento CE 801/2007, Regolamento CE 740/2008, Regolamento CE 967/2009, Regolamento CE 661/2011, Regolamento CE 308/2009, Regolamento CE 664/2011, Regolamento UE 135/2012, Regolamento UE 413/2010, Regolamento UE 255/2013, Regolamento UE 2002/2015, Regolamento Delegato (UE) 2020/2174;
- che la Repubblica di San Marino svolge un monitoraggio generale su esportazioni e produzione di rifiuti per garantire il rispetto degli Accordi con Regioni e Province italiane attraverso le procedure stabilite dal Reg. CE n. 1013/2006 ed ha messo a punto un efficace sistema di elaborazione e gestione dei dati del Catasto Rifiuti;

- che la Repubblica di San Marino è impegnata nella revisione del proprio Piano di Gestione Rifiuti per massimizzare la raccolta differenziata;
 - che la Repubblica di San Marino, con nota prot. 42107 del 25/04/2023 (acquisita al prot. n. 0527252 del 08/05/2023) della Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura, ha chiesto la possibilità di rinnovare, alle medesime condizioni, l'accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013 per ulteriori 5 anni;
 - che la Regione Marche con DGR n. 966 DEL 03/07/2023 ha approvato lo schema del "Rinnovo dell'Accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013, tra la Regione Marche e la Repubblica di San Marino per lo smaltimento ed il recupero nella regione Marche di rifiuti speciali prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino;
- si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L'Accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013 e ratificato dalla Assemblea Legislativa della Marche in data 16 luglio 2013 viene confermato e rinnovato secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2

Le Parti, con il presente rinnovo, tenuto conto della disponibilità degli impianti di smaltimento e/o recupero presenti sul territorio della Regione Marche e nel rispetto della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti, concordano che il quantitativo annuo di rifiuti stabilito nell'accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013, viene rinnovato per ulteriori cinque anni alle seguenti condizioni:

Tipologia di Rifiuti	Quantitativi massimi ammessi
A) Rifiuti destinati a recupero compresi negli allegati richiamati alla lettera B) dell'art. 3 del paragrafo 1 del Reg. CE n. 1013/06 (Elenco Ambra) (Notifica)	5.000 t/a
B) Rifiuti destinati a smaltimento compresi negli allegati richiamati alla lettera A) dell'art. 3 del paragrafo 1 del Reg. CE n. 1013/06 (Notifica)	3.100 t/a
c) Rifiuti destinati a recupero compresi negli allegati richiamati ai paragrafi 2, 4 e 5 dell'art. 3 del Reg. CE n. 1013/06 (Elenco Verde)	illimitato

Articolo 3

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Accordo.

Articolo 4

Ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e diretta tra le stesse.

Articolo 5

Il presente Accordo ha carattere di rinnovo dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Regione Marche per lo smaltimento e il recupero nella Regione Marche di rifiuti speciali prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino, sottoscritto il 28 maggio 2013 e si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e, per la Parte italiana, con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 6

Il presente rinnovo ha durata pari a cinque anni e acquista efficacia secondo le modalità previste dalle normative delle Parti, reciprocamente comunicate tra le stesse, e nello specifico, per la Regione Marche a decorrere dalla ratifica da parte della Assemblea Legislativa regionale, ai sensi dell'art.21, co. 2, lett d) dello Statuto regionale.

Articolo 7

È facoltà delle parti recedere dal presente accordo in caso di immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione della parte recedente da far pervenire con un preavviso di almeno due mesi.

Articolo 8

Il seguente periodo all'ultimo capoverso dell'art. 5 dell'accordo sottoscritto il 28 maggio 2013 e rinnovato con il presente atto viene eliminato:

“Le autorità della Repubblica di San Marino provvedono allo svincolo della garanzia finanziaria solo dopo aver ricevuto il certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero intermedio o finale, contenuto nel Documento di movimento rilasciato da parte dell'impianto marchigiano di smaltimento o recupero, intermedio o finale, e trasmesso dalla competente Autorità di destinazione direttamente alla Repubblica di San Marino” al fine di snellire le procedure sia a vantaggio degli operatori sammarinesi che degli uffici preposti al monitoraggio ed al rispetto dell'accordo stesso”

Articolo 9

Dall'attuazione del presente Accordo non deriva né può derivare alcun onere finanziario a carico della Regione Marche e della Repubblica Italiana.

In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in formato digitale.

Per la Regione Marche

Francesco Acquaroli
Il Presidente

Per la Repubblica di San Marino

Stefano Canti
Segretario di Stato
Territorio, ambiente e agricoltura

Il presente accordo si compone di n. 5 pagine ed è sottoscritto con firma digitale.